

deve essere assolutamente l'amministrazione della Cassa, indipendente. Questa parmi fosse l'obbiezione principale dell'onorevole Farini al progetto della Commissione: ma, dico il vero, io non comprendo come la disposizione indicata in questo progetto possa in qualche modo pregiudicare all'autonomia dell'amministrazione della Cassa. In questa legge non si muta per nulla l'amministrazione, si lascia che sia regolata nei termini in cui venne da quella legge stabilito. Quindi sono intatte tutte le disposizioni che riguardano e l'interno dell'amministrazione e la resa dei conti.

Da ciò che cosa ne deriva? Ne deriva che resta conservata quell'istessa autonomia che le fu concessa dalla legge 29 maggio 1855; quindi la Cassa amministrerà come finora ha fatto; essa sola perceverà le rendite e darà il conto dei suoi redditi nella conformità prestabilita, e quando da questa resa dei conti verrà a risultare che una parte dei fondi viene a sopravvivere, allora questo sopravanzo sarà quello che verrà destinato a questo scopo.

Io pertanto non iscorgo alcuno degli inconvenienti indicati dall'onorevole deputato Farini; bensì vedrei un inconveniente gravissimo, quando si volesse assegnare un termine all'estinzione, perchè si verrebbe così in via preventiva a stabilire già sin d'ora che sopravvanzerà una somma, quando vi è dubbio se entro a quel termine la somma sarà per sopravvivere. Per ciò io non posso a meno di rinnovare la preghiera all'onorevole deputato Farini di ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Oytana ha facoltà di parlare.

OYTANA. La piena incertezza in cui l'onorevole Farini dice trovarsi l'amministrazione per stabilire al suo bilancio le entrate e le uscite, è appunto quella che obbliga l'amministrazione stessa a chiedere che il Governo adotti il progetto della Commissione, anziché quello da esso proposto.

Il progetto della Commissione inchiude bensì un termine, ma un termine relativo alle operazioni dell'amministrazione; quando al contrario l'onorevole Farini proporrebbe un termine il quale, quantunque all'amministrazione sembri essere sufficiente per adempiere ai propri doveri, non potrebbe accettarlo, e allorchè si tratta di prendere impegni bisogna prenderli in modo chiaro e preciso e poi adempierli.

Ma l'incertezza dell'onorevole Farini non si può riferire che alle carte comunicate dall'amministrazione, le quali certo non potevano essere che provvisorie, come suol essere, non un bilancio, ma un semplice calcolo fatto *a priori*.

Un'amministrazione la quale non conta che sei o sette mesi di esistenza, non poteva sicuramente presentare un preciso bilancio delle sue entrate e delle sue spese; e per ciò appunto mi permetterà la Camera che io esponga il vero stato delle cose intorno ad un'amministrazione pur troppo avversata da molti e bersagliata nei fogli pubblici con dicerie che non possono certamente andarle a sangue.

Non mi soffermerò sulle condizioni dei tempi che precedettero la legge 29 maggio 1855; esse sono abbastanza note; solo le rammenterò perchè concorrono a spiegare le difficoltà che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica ha dovuto e debbe tuttodì incontrare nell'esercizio delle sue attribuzioni; difficoltà, alcune delle quali si sentono più di quel che si possano esprimere, ma che l'oculatezza della Camera ben può arguire.

Ritiene la Camera che la legge 29 maggio ha colpito più ordini religiosi, sia d'uomini che di donne; ha colpito capitoli delle chiese collegiate che sono composti di un gran numero di membri; ha colpito moltissimi benefici; ha imposto quote di concorso a molti stabilimenti; e d'altra parte ha

imposto all'amministrazione doveri ed obblighi da adempiere.

Ben vede la Camera quante difficoltà dovesse incontrare questa amministrazione nell'adempimento d'incumbenze che toccano sì svariati interessi e un sì gran numero di persone. Tant'è che, prima ancora che la legge avesse la sua esecuzione, già si diceva che non era possibile un complesso di disposizioni regolamentarie che ne dirigessero le operazioni. Ora si diceva che non si trovasse un redattore per quel regolamento; ora si asseriva che l'incaricato avesse lasciato il suo mandato, perchè, secondo quel foglio che così ragionava, non c'era modo a dare esecuzione a quella legge. Il Governo ben prevedeva le difficoltà che sarebbero per sorgere, e la prova si è che ha preso parte diretta nel farla eseguire. Il signor ministro dell'interno non mancò di dare le istruzioni occorrenti ai signori intendenti delle provincie; non mancò il signor guardasigilli di scrivere agli avvocati generali perchè col loro intervento, coi loro consigli coadiuvassero all'esecuzione di quella legge che pur troppo si prevedeva di esecuzione molto difficile.

Ma in queste istruzioni, e più particolarmente in quelle in cui vennero tracciati i mezzi per darvi esecuzione, ben si vedeva qual fosse il sistema che il Governo voleva si adottasse, cioè un sistema di conciliazione.

Quindi i ministri di grazia e giustizia e delle finanze scrivevano ai loro agenti: « prendete possesso dei beni i quali sono dalla legge applicati alla Cassa ecclesiastica, ma, prima di prenderne possesso, presentatevi ai capi dei monasteri, dei conventi e degli stabilimenti religiosi, e rappresentate loro quali sono le disposizioni della legge; se essi condiscenderanno alla sua esecuzione, voi la eseguirete; ma se essi, per contro, opporranno resistenze, voi vi rivolgerete alle persone rispettabili del luogo; voi sentirete coloro che godono di una certa considerazione nel comune e li inviterete a portarsi dai capi degli stabilimenti onde illuminarli circa il modo col quale si deve eseguire la legge.

« Se poi ciò non basta, voi allora vi rivolgerete alle autorità locali, le quali useranno di quei mezzi che la legge loro accorda. »

Insomma si raccomandò prudenza, urbanità ed anche piena cortesia, se fosse possibile (*Si ride*), ma nello stesso tempo s'impose fermezza, perchè, senza una giusta e ragionata fermezza, non è possibile un Governo ben ordinato.

Vediamo ora se queste disposizioni, le quali sono quelle che vennero date all'amministrazione della Cassa ecclesiastica, siano quelle che da essa vennero poste in opera.

L'amministrazione della Cassa ecclesiastica, che per cortesia del Governo ebbe qualche tempo prima le sue istruzioni, nel giorno stesso in cui si pubblicò il regolamento del 2 luglio 1855 spedì gli ordini pei delegati. Quindi nel giorno stesso diciotto delegati erano destinati per Genova, nove per Torino, sei per Savona, ed alcuni altri in altre località, lasciando agli agenti demaniali di provvedere in altri luoghi e in conformità del regolamento. Malgrado tutte queste disposizioni, non si riuscì egualmente dappertutto. Non vi mancò chi in alcuni luoghi movesse opposizione, chi facesse resistenza ed anche operasse trafugamenti. In quasi tutti i luoghi poi vi fu rifiuto di carte e documenti, talchè in qualcheduno di essi l'amministratore non ha potuto fare se non tardi l'inventario richiesto dal regolamento. Ma, ad onore del vero, vi fu peranco chi, più rispettando la legge, quantunque non avesse sul momento i documenti in pronto, disse agli agenti dell'amministrazione: non mancheremo di far sì che i documenti voluti vengano nelle vostre mani perchè si faccia ciò che impone la legge.

Dopo questi incumbenti, la Commissione cominciò a rice-